

STATUTO

ART. 1 – Denominazione, sede, durata

L'associazione denominata «ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A NENDI – ODV» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche. L'associazione ha sede in Prato ed ha *durata illimitata*.

ART. 2 – Finalità dell'attività

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore lettere A-D-I-K-P-T-U-W, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;



- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, ha quindi finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, ed ha lo scopo di perseguire fini educativi, didattici, formativi, sociali e assistenziali rivolti ai giovani portatori di handicap, promuovendoli nelle loro aspirazioni al benessere, alla felicità e alla libertà.

Di conseguenza l'associazione ha per oggetto le seguenti attività:

- a) servizi e progetti educativi, sociali e culturali rivolti a minori, adolescenti e giovani, portatori di handicap;
- b) sostegno e recupero scolastico;
- c) pre-orientamento, orientamento e tutoraggio alla persona, scolastico e professionale;
- d) formazione personale, culturale, sociale, e professionale;
- e) formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro;
- f) organizzazione di vacanze, soggiorni e scambi culturali pedagogicamente ispirati dagli scopi dell'associazione;
- g) promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, di laboratori, spettacoli, giochi educativi, proiezioni, attività sportive.

ART. 3 – Attività connesse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – Soci

Sono Soci Fondatori dell'Associazione le persone che hanno preso l'iniziativa della costituzione dell'Associazione e coloro che contribuiscono in maniera diversa al soddisfacimento dei bisogni dell'associazione.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione (contenete l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associative) verrà accettata secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale dell'associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; I soci hanno il dovere rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Tra i soci vice una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio che si perde per decesso, dimissioni scritte, per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Tali deliberazione dovranno essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Sono Soci Onorari le persone scelte dal Consiglio Direttivo che conseguano particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

Essi non pagano alcuna quota sociale, così come coloro che contribuiscono con la loro opera al soddisfacimento dei bisogni dell'Associazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, dai beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le *risorse economiche* da *fonti diverse*, quali:

- a) quote associative;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) contributi pubblici e private;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- f) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del terzo Settore;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6 – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio (rendiconto economico finanziario), da redigere entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, comprende la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli utili o gli avanzi di gestione, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate saranno impiegati per la realizzazione dell'attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Vige, inoltre, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 – Organi Sociali

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascuno socio, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, cui potrà delegare i poteri che ritiene del caso.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- convoca le Assemblee Sociali;
- delibera le ammissioni dei nuovi Soci effettivi e le eventuali espulsioni per inadempienza dello Statuto Sociale e per gravi motivi;
- Delibera di anno in anno la quota associativa dei Soci;
- delibera la nomina del personale addetto all'assistenza dei giovani disabili e ne definisce le competenze;
- definisce le caratteristiche strutturali necessarie per ospitare i soggetti disabili e ne vigila l'adeguato mantenimento;
- delibera il regolamento dell'Associazione;
- redige il programma annuale di attività;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale;
- provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà Validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la presidenza del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Al Presidente spetta di firmare le lettere, i mandati di pagamento, gli assegni e tutti gli atti di ufficio, di convocare il Consiglio Direttivo e di eseguirne le deliberazioni, di rendere conto alla Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo e di sovrintendere alla amministrazione ed all'osservanza dello Statuto.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta l'incarico di stendere i processi verbali delle sedute, di conservare l'ordine delle carte d'ufficio, di sovrintendere all'ordine e al buon andamento dei servizi dell'Associazione; al Tesoriere spetta l'incarico di tenere i libri contabili, di provvedere alla gestione economica dell'Associazione in base alle disposizioni impartite dal Presidente.

ART. 11 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità : richiesta scritta al presidente.

ART. 12 – Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 13 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio dell'organizzazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 15 – Controversie (eventuali)

Ogni controversia, suscettibile di clausola di compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Prato. Gli arbitri giudicheranno *ex Bono ed aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 16 – Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 17 – Clausola temporanea

1. Fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 01) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

- b) continua ad utilizzare la denominazione di «**ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A NENDI ONLUS**» in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.